



ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 50-bis

Concessione della semilibertà ai recidivi

La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa.

Versione in vigore dal 8 agosto 2009 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 agosto 2013 · versione 73

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento penitenziario
Estremi	Legge 26 luglio 1975, n. 354
Titolo	I — Trattamento penitenziario
Capo	VI — Misure alternative alla detenzione e remissione del debito
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/ordinamento-penitenziario/art-50-bis-concessione-della-semiliberta-ai-recidivi/versione/73>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it